

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 17 febbraio 2016

OGGETTO: Convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea, per il servizio di cattura e custodia cani vaganti per il triennio 01.01.2016/31.12.2018.

L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

- 1. CAUSONE Pier Franco**
- 2. SANTIA' Simona**
- 3. FIORENZA Franca**

Risultano assenti i Sigg.ri: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 17.02.2016

OGGETTO: Convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea, per il servizio di cattura e custodia cani vaganti per il triennio 01.01.2016/31.12.2018.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile Area di Vigilanza e dei Servizi Vari
F.to Pietro Pasteris

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. n. 18 del 19.07.2004 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea, per il servizio di cattura e custodia dei cani vaganti per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2004, n. 28 del 08.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, di proroga della predetta convenzione per l'anno 2005, n. 28 del 21.09.2006 di proroga per l'anno 2006 della predetta convenzione, n. 15 del 21.03.2009 di approvazione della convenzione per gli anni 2008 e 2009, esecutiva ai sensi di legge, n. 3 del 18.02.2012 di approvazione della convenzione per il triennio 2010/2012, esecutiva ai sensi di legge, n. 38 del 19.12.2012 di approvazione della convenzione per il triennio 2012/2015 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la bozza di convenzione proposta dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea, intesa a ottenere la convenzione di che trattasi per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, con un compenso di Euro 1,50 per abitante annui per il triennio, con riserva da parte del gestore di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero di cani catturati e mantenuti;

RITENUTA accettabile tale proposta;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area di Vigilanza e dei Servizi Vari sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

DI APPROVARE la convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea, per il servizio di cattura e custodia dei cani vaganti per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018, come da testo allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale, con un compenso da corrispondere a tale Associazione pari ed Euro 1,50 annui per abitante per il triennio, con riserva da parte del gestore di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero di cani catturati e mantenuti;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____ (TO) E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI IVREA – DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI.

Il Sig./la Sig.a _____
nato/a a _____ il _____
residente in (indirizzo completo) _____
C.F. _____ che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di _____ (TO) che rappresenta in qualita' di Sindaco pro-tempore

E

il Sig. SARDINO Luciano Antonio, nato a Ivrea (TO) il 10 marzo 1959, C.F. SRDLNN59C10E379S, residente in Ivrea (TO). Via dell'About n.8 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse della Sezione di Ivrea – Delegazione di Caluso della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che rappresenta in qualita' di Presidente e legale rappresentante

VISTO

1. che la Legge n.281 del 14-08-1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" ha tracciato le principali direttive sul tema;
2. che la Legge Regionale n.34 del 26-07-1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" ha ribadito l'obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli od in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;
3. che con D.P.G.R. n.4359 del 11-11-1993 e' stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 34/93;
4. che la Legge n.18 del 19-07-2004 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R.20/92 (Istituzione dell'anagrafe canina)" ha introdotto la nuova anagrafe canina informatizzata basata sull'introduzione del microchip, in sostituzione del tatuaggio;

CONSIDERATO

che il Comune non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che, pertanto, occorre affidare l'incarico a terzi che dispongano delle strutture succitate.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART.1
OGGETTO**

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Ivrea – Delegazione di Caluso, concede in utilizzo a titolo oneroso al Comune di _____ (TO) l'uso del proprio canile sanitario (con una capacita' di 10 (dieci) capi in conformita' alla normativa vigente) e dell'annesso Rifugio (regolarmente autorizzati dalla Regione Piemonte) individuati in Regione San Defendente snc a Caluso (TO) e costituiti da fabbricato contenente ambulatorio, magazzino, servizi igienici, locale preparazione cibi e dalle parti adibite ad ospitare gli animali catturati durante e dopo il periodo di osservazione sanitaria, a condizione che l'Ente locale sottoscrittore garantisca una corretta gestione dell'anagrafe canina in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell'ASL TO4. Per corretta gestione, vista l'introduzione del microchip come unico metodo di identificazione (a totale gestione ASL), si intende la realizzazione di appropriate iniziative di vigilanza e di informazione in merito alla identificazione dei cani dei residenti.

**ART.2
DURATA**

La concessione dell'uso del canile sanitario e dell'annesso rifugio avra' ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 gennaio 2016.

**ART.3
GESTIONE OPERATIVA DEL CANILE E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO**

I servizi saranno svolti dalla Sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (da qui in avanti denominata Gestore del Servizio) che vi provvederà direttamente.

ART.4

CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL CANILE

Il Gestore del Servizio si impegna a fornire al Comune Convenzionato che ne faccia richiesta qualsiasi delucidazione a garanzia della massima trasparenza e provvederà a redigere annualmente, sempre a richiesta dell'interessato, un resoconto sulle attività svolte.

ART.5

CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il Gestore del Servizio, previo preavviso da parte dell'Autorità Comunale o, se necessario, del Servizio Veterinario dell'ASL o della Forza Pubblica (CC, PS, CFS, GDF), della presenza di cani vaganti senza dimora, provvederà, fatte salve eventuali emergenze, entro 3 ore dalla segnalazione e comunque non oltre le 12 ore nei casi che non rivestano carattere di urgenza, alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasporto al canile sanitario convenzionato, ove il Servizio Veterinario dell'ASL TO4 provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip per i cani sprovvisti ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

La cattura dei cani vaganti o randagi, sarà effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità di 12 ore giornaliere festivi compresi (dalle ore 8 alle ore 20). Sarà comunque garantita la reperibilità al di fuori del suddetto orario tramite cellulare che sarà a disposizione dell'Autorità Comunale, del Servizio Veterinario e della Forza Pubblica. Il Gestore del Servizio provvederà, dopo la verifica da parte del Servizio Veterinario della presenza del tatuaggio o del microchip, all'avviso dell'eventuale proprietario. Si specifica, a fronte delle nuove normative in tema di circolazione stradale e di relativo soccorso di cani feriti, che tale procedura (ora obbligatoria per Legge) è da sempre garantita dalla nostra Associazione.

ART.6

TRASFERIMENTO CANI

I cani catturati saranno restituiti al legittimo proprietario al quale verranno addebitate le spese di cattura, custodia ed eventuali cure. I cani risultati sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e modi previsti dalla Legge. Il Gestore del Servizio garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che i cani catturati non saranno ceduti per eventuali sperimentazioni.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione di dieci giorni nel reparto del canile sanitario convenzionato, saranno successivamente trasferiti al reparto adibito a rifugio del Canile di Caluso.

Si specifica inoltre che i cani trasferiti al Rifugio di Caluso rimarranno di proprietà del Comune fino all'affidamento a nuovo proprietario o alla loro morte. Non potranno essere considerati a carico del Gestore del Servizio.

ART.7

SOPPRESSIONE CANI

In base alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi esclusivamente in modo da non causare sofferenze all'animale, ad opera di medici veterinari, solo se gravemente malati incurabili, o di comprovata pericolosità.

Al verificarsi di tali condizioni si dovrà tempestivamente informare il Servizio Veterinario ASL TO4 competente per zona, al quale sono demandati per Legge i provvedimenti di competenza.

ART.8

MANTENIMENTO CANI

Ai cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario convenzionato, così come per quelli trasferiti al canile rifugio si dovrà:

1. garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale;
2. provvedere periodicamente al controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato e, nel caso anche presunto di sofferenza, malattia o morte degli animali, adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti del caso, oltre a segnalare subito il fatto al Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

ART. 9

INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Il Gestore del Servizio dovrà:

1. provvedere a mantenere in buone condizioni igieniche tutta l'area del canile, provvedendo giornalmente a lavaggio e pulizia dei box da escrementi ed avanzi di cibo;
2. eseguire almeno mensilmente un accurato intervento di disinfezione e disinfestazione di tutti i box e dei locali del canile;
3. eseguire almeno con cadenza trimestrale, un accurato intervento di derattizzazione dei locali e dell'area scoperta del canile;
4. provvedere alla manutenzione dei locali, delle attrezzature e dell'area di pertinenza del canile.

ART. 10
GESTIONE SANITARIA

La gestione sanitaria del canile sanitario convenzionato, verra' garantita dal Servizio Veterinario dell'ASL TO4 (per quanto previsto dalla L.R. 34/93 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 4359/93 e s.m.i.) che provvedera' alla vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanita' ed al benessere degli animali.

ART. 11
RAPPORTI FINANZIARI – CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO

La spesa di gestione annua comprensiva del trasferimento al rifugio, e' quantificata in euro 1.50 (uno virgola cinquanta) per abitante annue per il triennio. Il Gestore del Servizio di riserva altresì di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticita' relativamente al numero di cani catturati e mantenuti. Tale richiesta potra' essere fatta entro il mese di settembre dell'anno di gestione per l'anno successivo. Il pagamento andra' effettuato in un'unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello gestito tramite bonifico bancario sul conto corrente della Banca Sella di Ivrea – Agenzia di corso Vercelli n.29 con **IBAN IT 71 0 03268 30540 000886530540** intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Ivrea.

ART. 12
COLLABORAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONVEZIONATO

Qualora risultasse difficile individuare la localita' ove accalappiare l'animale, il Comune sottoscrivente si impegna ad affiancare all'incaricato dal Gestore del Servizio una persona con buona conoscenza del territorio.

ART. 13
ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico del Gestore del Servizio tutti gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

ART. 14
COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gestore del Servizio garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni dei cani arrecati a terzi.

ART. 15
DIRITTO DI RECESSO

Il Gestore del Servizio potra' recedere dall'impegno sottoscritto (con valide motivazioni) con un preavviso di tre mesi (3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai Comuni convenzionati.

ART. 16
ADOZIONI

Il Gestore del Servizio ed il Comune convenzionato dovranno porre la massima cura nel mettere in atto azioni utili al fine di incentivare le adozioni, anche attivando opportune campagne di sensibilizzazione.

ART. 17

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

- DI DARE mandato al Funzionario Responsabile del Servizio per l'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2016, dando atto che esso sarà determinato in base al nr. di abitanti risultanti al 31.12.2016.
- DI DARE altresì mandato al Funzionario Responsabile del Servizio per l'assunzione dell'impegno di spesa rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, dando atto che esso sarà determinato in base al nr. di abitanti risultanti al 31.12 di ogni anno.
- Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27 FEB. 2016 e rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27 FEB. 2016 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUNTI Luigi

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 27 FEB. 2016

Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 27 FEB. 2016

Li _____



Il Segretario Comunale